



ASSO HOLDING

AssoHolding

Position Paper sulla Proposta di DIRETTIVA COM(2011)594

Concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE

Ottobre 2011

Sede Legale:
Piazza del Duomo, 20 – 20122 Milano
Fax 02 86455106

P.IVA – Cod . Fisc. 12941470150
www.assoholding.it mail@assoholding.it

Sede Operativa:
Via San Marino, 12 – 00198 Roma
Tel 06 8417482 Fax 06 8549249



ASSO HOLDING

Sommario

1. Premessa	3
2. Disamina dei presupposti alla formulazione del progetto di Direttiva	3
3. Contesto normativo	4
4. Campo di applicazione e soggetti interessati dalla proposta di Direttiva	4
5. Considerazioni e riflessioni	5



ASSO HOLDING

1. Premessa

Assoholding, al fine di elaborare la posizione ufficiale dell'Associazione con riferimento alla recente proposta di Direttiva per l'istituzione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT), ha raccolto in modo coordinato e strutturato dai propri Associati i differenti punti di vista e le diverse proposte su tutti gli aspetti lasciati aperti dal documento in consultazione.

Sulla base delle osservazioni pervenute, nonché delle riflessioni condivise nel corso di incontri con professionisti ed esperti del settore, è stato predisposto da Assoholding il seguente *Position Paper* che verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ringraziando sin d'ora le Istituzioni per l'opportunità offerta di confrontarsi su tale materia.

L'aspetto principale del presente documento deve riscontrarsi nelle riflessioni circa il campo di applicazione del progetto di Direttiva; a tal proposito nel *Position Paper* verranno riportate le osservazioni ed alcune richieste di chiarimento da parte di Assoholding.

2. Disamina dei presupposti alla formulazione del progetto di Direttiva

La recente crisi economica e finanziaria mondiale ha avuto un notevole impatto sulle economie degli Stati dell'Unione; la responsabilità principale è stata individuata all'interno del settore finanziario. La Commissione europea ha intrapreso differenti azioni mirate a garantire una maggiore stabilità del settore, riducendo i rischi macroeconomici e microeconomici per gli utenti dello stesso.

In tale contesto si inserisce la presente Proposta di direttiva, la quale si prefigge, come obiettivo preponderante, di stabilire un approccio comune europeo nei confronti della tassazione del settore finanziario, che risulti compatibile con il mercato interno. La proposta si prefigge, inoltre, di integrare il quadro regolamentare della UE per una maggiore sicurezza dei servizi finanziari, affrontando i comportamenti ad alto rischio in alcuni segmenti dei mercati finanziari, al fine di evitare la possibilità che si ripropongano le medesime problematiche che hanno generato l'attuale crisi economica e finanziaria.

La proposta di direttiva presentata dalla Commissione di prefigge quindi:

- I. Di evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, in considerazione del crescente numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati;
- II. Assicurare il giusto contributo alla copertura dei costi della recente crisi;
- III. Creare i disincentivi per le transazioni che non contribuiscono all'efficienza dei mercati finanziari;
- IV. Armonizzare quindi, in ultima istanza, la tassazione delle transazioni finanziarie da parte degli Stati membri, al fine di garantire il continuo funzionamento del mercato unico.



ASSO HOLDING

3. Contesto normativo

La Commissione Europea ha presentato lo scorso 28 settembre la menzionata proposta di Direttiva, la COM(2011)594, che mira ad introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) in tutti i 27 Stati membri dell'UE.

La proposta si focalizza sull'elaborazione di una struttura comune di questa imposta, e di disposizioni comuni sulla sua esigibilità, lasciando, pertanto, agli Stati membri un margine di manovra sufficiente per ciò che concerne **l'effettiva definizione delle aliquote d'imposta superiori al minimo**, nonché degli obblighi di contabilità e rendicontazione e delle misure di prevenzione dell'evasione ed elusione.

Questa imposta, nell'intenzione della Commissione, dovrebbe applicarsi a tutte le transazioni di strumenti finanziari tra enti finanziari, per le quali almeno una controparte sia stabilita all'interno dell'Unione. Lo scambio di azioni ed obbligazioni sarebbe tassato con un'aliquota pari almeno allo 0,1% mentre per i derivati il tasso minimo dovrebbe essere lo 0,01%.

La base giuridica pertinente per questa proposta di Direttiva si inserisce nel più ampio programma di riforma della regolamentazione nel settore dei servizi finanziari e deve ricercarsi nell'art. 113 del TFUE. Nelle sue intenzioni programmatiche, la proposta si prefigge di armonizzare la tassazione delle transazioni finanziarie da parte degli Stati Membri, onde poter assicurare il continuo funzionamento del mercato unico, nonché di creare un nuovo flusso di gettito, con l'obiettivo di sostituire gradualmente i contributi nazionali al bilancio della UE.

Quattro sono gli obiettivi strategici che tale proposta di direttiva, e più in generale l'attività di riforma intrapresa dall'Unione, dovrebbe perseguire:

1. miglioramento della vigilanza;
2. rafforzamento degli enti finanziari;
3. incremento della sicurezza e della trasparenza;
4. maggiore protezione degli utenti di servizi finanziari.

4. Campo di applicazione e soggetti interessati dalla proposta di Direttiva

L'imposta prevista dalla proposta di direttiva ha un vasto campo di applicazione in quanto mira a colpire le transazioni in tutti i tipi di strumenti finanziari e comprende, quindi, strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, strumenti del mercato monetario, quote o azioni di organismi di investimento collettivo e contratti derivati. Inoltre, il campo di applicazione dell'imposta non è limitato alle operazioni sui mercati organizzati, come le strutture di negoziazione multilaterale, ma copre anche altri tipi di transazioni tra cui quelle negoziate fuori borsa (*over-the-counter*).



ASSO HOLDING

Nelle intenzioni del Legislatore Comunitario il campo di applicazione non è solo limitato al trasferimento di proprietà, bensì rappresenta l'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario.

L'applicazione territoriale dell'imposta è definita in base al principio di residenza; affinché una transazione finanziaria risulti imponibile nella UE, uno dei partecipanti alla transazione deve essere stabilito sul territorio di uno Stato membro. L'imposizione dovrebbe, dunque, avere luogo nello Stato membro sul cui territorio è stabilito un ente finanziario, a condizione che l'ente partecipi alla transazione.

Inoltre, se gli strumenti finanziari il cui acquisto o vendita sono imponibili vengono trasferiti tra **diverse entità di un gruppo**, tale trasferimento è **imponibile** anche se non costituisce un'operazione di acquisto o vendita.

5. Considerazioni e riflessioni

Assoholding accoglie con favore l'opportunità di commentare la proposta di direttiva in oggetto. L'Associazione tuttavia ritiene fuorviante l'opinione della Commissione circa il ruolo che l'imposta sulle transazioni finanziarie dovrebbe ricoprire. La contribuzione al raggiungimento dell'obiettivo di stabilità del settore finanziario richiede, preliminarmente, una definizione comune e condivisa del concetto stesso di "settore finanziario".

Assoholding ritiene altresì opportuno valutare pienamente l'impatto cumulativo di tutte le regolamentazioni attualmente proposte o attuate nel settore finanziario, ponderando l'impatto complessivo delle misure proposte sulla reale capacità di questo settore sia a livello comunitario che nazionale.

Assoholding concorda sul fatto che un'eventuale imposta sulle transazioni finanziarie, applicata in maniera ragionevole, coerente e globalmente condivisa, possa contribuire al raggiungimento del macro obiettivo di stabilità del settore in modo coerente ed a livello globale, riducendo la volatilità dei prezzi ed una eccessiva assunzione di rischi. Tuttavia, al fine di mantenere la parità di condizioni di mercato ed un vantaggio competitivo per il settore finanziario della Ue, una imposta sulle transazioni finanziarie dovrebbe essere introdotta unicamente a livello globale, scoraggiando l'eventuale trasferimento di attività ed investimenti al di fuori del mercato unico, diretta conseguenza quest'ultima di una FTT circoscritta all'ambito UE.

L'Associazione ritiene fondamentale inoltre analizzare le possibili implicazioni in termini di aumento dei costi delle transazioni e di effetti sulla delocalizzazione di certe operazioni in quanto, come effetto naturale, le implicazioni competitive di nuove imposte influiscono anche sulla competitività delle società sia a livello nazionale che comunitario.

Dall'analisi del documento comunitario, e sulla base delle disamine sviluppate assieme ai propri Associati, Assoholding suggerisce che vengano introdotte alcune modifiche alla proposta di Direttiva in oggetto, onde poter garantire e tutelare al meglio la finalità delle



ASSO HOLDING

holding e la loro competitività non solo a livello comunitario e nazionale ma anche transnazionale.

Tali suggerimenti possono schematicamente riassumersi in:

- I. Sviluppo ed introduzione di possibili forme tecniche di riconoscimento dei conseguenti costi di *compliance* legati all'introduzione dell'imposta al sistema bancario-finanziario su cui grava;
- II. Previsione di un iniziale periodo di applicazione dell'imposta a *zero rate*;
- III. Necessità che venga confermata la richiesta di esenzione dall'applicazione dell'imposta alle operazioni infragruppo;
- IV. Riconoscimento di un credito a favore delle banche e degli altri enti interessati o sostituti di imposta, su cui gravano i costi di *compliance* legati all'acquisizione dell'imposta;
- V. Elaborazione di una definizione oggettiva e condivisa di transazione speculativa e di operazione di copertura dei rischi, tenuto conto che quest'ultima risulterebbe già esentata a livello di proposta.

La proposta di Direttiva in oggetto prevede, inoltre, che la stessa venga integrata da proposte e mozioni separate in materia di risorse proprie, che illustrino l'opinione della Commissione circa le possibili modalità di utilizzo della FTT quale fonte di gettito per il bilancio della UE. In tale contesto Assoholding ritiene necessario suggerire che parte degli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta vengano destinati non solo al bilancio della UE, ma vengano anche destinati ai bilanci degli Stati membri.

Il gettito derivante dalla FTT nella UE potrebbe essere utilizzato, in tutto o in parte come risorsa specifica per il bilancio della UE, in sostituzione di determinate risorse proprie attualmente provenienti dai bilanci nazionali, mentre il gettito derivante dall'imposta e destinato ai singoli Stati membri verrebbe indirizzato alla riduzione della pressione fiscale nazionale.